

Roberto Pone - settore Marketing,
Innovazione e Internazionalizzazione

NORMATIVA SULL'IA E IMPATTO SUI PROFESSIONISTI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



I riferimenti per la normativa sull'IA

**Regolamento (UE)
2024/1689
sull'intelligenza
artificiale (AI Act)**

Stabilisce regole armonizzate sull'IA e una serie di responsabilità ed obblighi per gli operatori

**Ddl 1146 Disposizioni
e delega al Governo
in materia di
intelligenza artificiale**

Reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di IA

**Strategia italiana
per l'IA 2024-2026**

Analizza il posizionamento italiano sull'IA e definisce azioni strategiche utili a supportare il Governo nella definizione della normativa

La strategia italiana per l'IA 2024-2026

Aree strategiche proposte

- Ricerca
- PA
- Imprese
- Formazione

Azioni dedicate alle imprese

- Facilitatori IA nelle PMI
- Sostegno a sviluppo e adozione di soluzioni IA
- Laboratori per lo sviluppo di applicazioni IA in contesti industriali
- Sviluppo di start-up nell'ambito IA
- Servizi per le aziende ICT su IA

Professioni?

Riconosciuto
l'impatto dell'IA sulle
professioni

Previsti percorsi
educativi per scuola
e cittadinanza

Regolamento (UE) 2024/1689 AI Act - le finalità



Migliorare funzionamento mercato interno



Promuovere IA antropocentrica e affidabile



Proteggere dagli effetti nocivi dell'IA



Promuovere innovazione nell'IA

AI Act – perimetro dell'intelligenza artificiale

Sistema di IA

Sistema **automatizzato** progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che **deduce dall'input che riceve come generare output** quali: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali

Modello di IA

Modello di IA per finalità generali: è caratterizzato da una generalità significativa e in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato. **Può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle**

AI Act – a chi si applica

Sistema di IA

- Fornitori (chi sviluppa o fa sviluppare con proprio marchio)
- Importatori
- Distributori
- Utilizzatori (nell'attività lavorativa)

Modello di IA

- Fornitori (chi sviluppa o fa sviluppare con proprio marchio)

Sono comprese le professioni

AI Act – obblighi legati al ruolo e al rischio



Ruolo

Fornitore
Importatore
Distributore
Utilizzatore

Livello di rischio

Pratiche di IA vietate
Sistemi IA ad alto rischio
IA a «rischio limitato»

Modelli IA per finalità generali
Modelli IA a rischio sistemico

Obblighi più stringenti all'aumentare del rischio

AI Act – divieti dal 2 febbraio 2025

Vietata/i

- Immissione sul mercato, messa in servizio o uso di sistemi di IA che utilizzano tecniche subliminali o volutamente manipolative
- Sistemi di IA che valutano o classificano le persone sulla base del loro comportamento sociale o di caratteri personali o della personalità
- Sistemi di IA che effettuano l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali
- Sistemi di IA per inferire le emozioni sul luogo di lavoro ove non per motivi di sicurezza
- Sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche per trarre deduzioni o inferenze in merito ad aspetti della vita privata.

AI Act – obbligo formativo dal 2 febbraio 2025



I fornitori e gli utilizzatori (nell'ambito dell'attività lavorativa) di sistemi di IA dovranno adottare misure per garantire un livello sufficiente di **alfabetizzazione in materia di IA** del personale



I professionisti non hanno dipendenti e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo

I professionisti possono essere i formatori in materia di AI

Arrivare preparati all'appuntamento del 2 febbraio 2025



Ricognizione delle tecnologie e software utilizzati al fine di **individuare sistemi di IA** ai sensi del regolamento e **classificarli** in base al livello di rischio



Predisposizione di specifiche **azioni formative** rivolte al personale sui temi dell'IA che siano adeguate al livello di competenze possedute e al contesto di utilizzo

AI Act – disposizioni che si applicano dal 2 agosto 2025

- Previste regole di classificazione in base alle quali un modello di IA per finalità generali è classificato come con rischio sistemico
- Resi disponibili codici di buone pratiche che i fornitori di modelli di IA potranno adottare per dimostrare la conformità ad alcuni degli obblighi previsti
- Gli Stati membri **stabiliscono regole relative a sanzioni** e altre misure di esecuzione in caso di violazione del regolamento da parte degli operatori.

Impattano prevalentemente i fornitori di modelli di IA

Arrivare preparati all'appuntamento del 2 agosto 2025



Adottare **codici di buone pratiche** i quali saranno pronti al più tardi entro il 2 maggio 2025 e terranno in considerazione le esigenze delle PMI



Adeguare gli accordi con i fornitori prevedendo, se è fornito un sistema di IA, clausole che assicurino il rispetto delle regole del regolamento europeo, garanzie e manleve

AI Act – disposizioni che si applicano dal 2 agosto 2026 (1/3)

- Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio tra cui rientrano, ad es. i sistemi di IA destinati al riconoscimento delle emozioni e quelli utilizzati per la selezione del personale e per alcuni aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro
- Sono definiti i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio in relazione a sistema di gestione dei rischi, dati e governance dei dati, documentazione tecnica e conservazione registrazioni, trasparenza, sorveglianza umana, robustezza, cibersecurity
- Si indicano le **condizioni in cui un sistema di IA non sia considerato ad alto rischio**: se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Le professioni della L.4/2013 non usano IA ad alto rischio



L'IA prevalentemente utilizzata non è riconducibile ai casi di cui all'allegato III dell'AI Act (identificazione biometrica, riconoscimento emozioni, assunzione o selezione persone ...)




L'IA utilizzata non prevede un rischio significativo per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone anche nel senso di non influenzare il risultato del processo decisionale (eg. compito limitato ...)

Attività e *modus operandi* del professionista della L.4/2013 contengono il rischio dell'IA

AI Act – disposizioni che si applicano dal 2 agosto 2026 (2/3)

- Si applicano obblighi per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio in merito a valutazione di conformità, gestione della qualità, documentazione, marcatura CE, monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e segnalazione in caso di incidenti gravi
- Si applicano, inoltre, obblighi di verifica e informativi in capo a importatori e distributori e, per gli utilizzatori, obblighi di conservazione e di informazione verso i lavoratori soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio
- Prevista responsabilità lungo la catena del valore dell'IA ad alto rischio
- Sono previsti **obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di IA** al fine di garantire che le persone siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA e che i contenuti generati siano rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

La trasparenza chiesta ai fornitori di AI



In base all'art. 50 dell'AI Act, i fornitori di AI garantiscono:

- che i sistemi di IA che interagiscono con le persone le informino di stare interagendo con IA
- che gli output del sistema di IA - contenuti audio, immagine, video o testo - siano rilevabili come generati artificialmente. Non si applica all'*editing* standard, se non si modifica in modo sostanziale input utente o semantica

La trasparenza dei fornitori verso gli utenti dei sistemi di IA può rappresentare una tutela per i professionisti

Il rispetto del diritto d'autore da parte dei fornitori di IA



In base all'art. 53, par. 1, AI Act, i fornitori di modelli di IA per finalità generali attuano una politica volta ad adempiere alla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore e a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell'articolo 4 (eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati), paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790

Mettere in atto politiche per il rispetto del diritto d'autore è una tutela anche per i professionisti

AI Act – disposizioni che si applicano dal 2 agosto 2026 (3/3)

- Previsti obblighi di **trasparenza anche per gli utilizzatori ove il sistema di IA generi o manipoli immagini o contenuti audio o video** e quando l'obbligo di trasparenza si applica al caso in cui sia il testo ad essere generato e manipolato da un sistema di IA
- Gli utilizzatori di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica, inoltre, sono tenuti ad informare le persone fisiche che vi sono esposte.

Obblighi di trasparenza nel caso di testo



In base all'art. 50, c. 4, dell'AI Act, gli utilizzatori di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente a meno di un processo di revisione umana o controllo editoriale e ove una persona detiene la responsabilità editoriale

Obblighi di trasparenza sull'uso di IA non necessari nel caso di revisione umana e responsabilità editoriale

Obblighi di trasparenza in caso di "deep fake"




In base all'art. 50, c. 4, dell'AI Act, gli utilizzatori di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un "deep fake" (appaiono falsamente autentici) rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Qualora si tratti di opera o programma artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza non devono, comunque, ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera

Obblighi di trasparenza contenuti nel caso di opere artistiche

Ddl 1146 – a che punto siamo



Provvedimento all'esame delle Commissioni riunite Ambiente e Affari sociali del Senato. Finite le audizioni, aperta la discussione generale e termine per la presentazione degli emendamenti fissato per l'11 novembre.

Ddl 1146 – le finalità

Reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di IA

Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità

Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale

Coerente con AI Act

Ddl 1146 – art. 12

Cosa prevede

1. *L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare **attività strumentali e di supporto** all'attività professionale e con **prevalenza del lavoro intellettuale** oggetto della prestazione d'opera.*

2. *Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le **informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati** dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con **linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**.*

Osservazioni

Positiva attenzione al rischio che le prestazioni professionali via web vengano delegate in toto ai sistemi IA

Non chiara definizione e perimetro delle attività strumentali e della prevalenza lavoro intellettuale

Eccessivo livello di dettaglio richiesto al professionista nella comunicazione dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati

Ddl 1146 – art. 22

Cosa prevede

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene [...] ai seguenti principi e criteri [...]

*c) previsione, da parte degli ordini professionali, di **percorsi di alfabetizzazione e formazione**, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; [...]*

Osservazioni

Positiva l'attenzione alla formazione in materia di IA ma sarebbe opportuno estendere quanto previsto per gli ordini professionali anche **alle Associazioni di cui alla Legge 4/2013**

AC 1940 - IA nel commercio elettronico - art. 8

Cosa prevede

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

*a) promuovono **programmi formativi** destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i **lavoratori** coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la **collaborazione con università e centri di formazione***

Osservazioni

Positiva la previsione di programmi formativi su IA e digitale per i lavoratori

Sarebbe utile prevedere un esplicito riferimento ai professionisti e al possibile coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza nella valorizzazione dei programmi formativi

Fonti

Per le immagini: [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)